



Statuto dell'Associazione "IL GIARDINO DEI TIGLI - APS"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione denominata "IL GIARDINO DEI TIGLI associazione di promozione sociale" (o anche, in forma breve, "IL GIARDINO DEI TIGLI -APS"), successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Mauro Pascoli (FC) in Via A. Costa, 2b.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale culturale ed educative attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, culturale e educativo, ludico e sportive dilettantistiche, l'Associazione potrà a titolo esemplificativo ma non esaustivo svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale:



- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera tra le quali:
- promozione della letteratura per l'infanzia a tutti i livelli attraverso l'organizzazione di attività culturali e didattiche;
 - organizzazione di iniziative ludico - culturali, manifestazioni artistiche ed eventi, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti e/o Scuole, nell'ambito dell'aggregazione sociale e del tempo libero;
 - organizzazione di convegni, incontri, seminari e workshop;
 - realizzazione di attività culturali di stimolo alla socializzazione ed alla partecipazione alle realtà sociali di particolare interesse presenti sul territorio;
 - promozione di attività editoriali;
- b) educazione, formazione ed istruzione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2002, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali e altre figure che operano nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - organizzazione e promozione di iniziative di sostegno e supporto alla genitorialità e all'infanzia;
 - organizzazione e promozione di percorsi educativi tra famiglie e di progettualità e di conoscenze sui temi legati all'istruzione parentale favorendo un dialogo con le istituzioni, organizzazioni locali e nazionali;
 - realizzazione di attività sperimentali educativo-didattiche a sostegno del diritto garantito dalla Costituzione Italiana dagli artt. 30,31,33 e 34 e dall'art 147 del codice civile ad ogni famiglia avvalersi dell'istruzione parentale;
 - promozione di percorsi formativi e di sostegno di educazione parentale e familiare;
- c) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali:
- organizzazione di attività didattiche e culturali: laboratori, seminari, corsi, workshop e incontri;

- promozione e realizzazione di luoghi di incontro e di aggregazione per lo sviluppo di interessi culturali nonché per la maturazione e la crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art .5 D.lgs. n.117/2027 lettera t)

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. L'associazione può somministrare alimenti e bevande agli associati e familiari conviventi presso la sede in cui viene svolta l'attività alle condizioni previste dall'art 85 del decreto legislativo 117/2027.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può stipulare accordi con altri enti e associazioni e/o terzi in genere senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontari

1. Le attività dell'Associazione, sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività

Francesca Pucella

Francesca Pucella

svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 6 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione dello Statuto e i regolamenti;
2. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone di accettare espressamente, senza riserve il presente Statuto impegnandosi ad osservarne le disposizioni e osservare i regolamenti associativi recante altresì l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
3. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa ; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati. La decisione è inappellabile. In caso di diniego la quota versata sarà rimborsata.
4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
5. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto iscritti da almeno tre mesi ed i soci in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali tramite richiesta scritta da inviarsi anche via email all'indirizzo dell'associazione la quale entro 20 giorni lavorativi invierà mail all'associato con indicazione della data e dell'ora.
- h) per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale ex art 320 cc.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) Per mancato pagamento della quota sociale annuale
- b) per dimissione volontaria comunicata per iscritto
- c) per espulsione per inosservanza e/o violazione alle norme Statutarie e/o delle delibere adottate dagli organi sociali e dall'assemblea

d) per decesso;

e) in caso di atti o comportamenti individuali contrari ai principi ispiratori dell'associazione, turbato la compagine sociale o arrecato con la propria condotta, pregiudizio morale e materiale all'organizzazione associativa e lesivi dell'immagine dell'onorabilità

- perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa annuale stessa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- perde la qualità di associato per dimissione volontaria- l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati;
- perde la qualità di associato per espulsione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'espulsione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e /o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:richiamo, diffida,espulsione dall'associazione. Il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato comunica per iscritto all'interessato la sanzione.

2. L'associato sottoposto al procedimento di espulsione, deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea si pronuncia alla prima occasione utile.
4. I provvedimenti di decadenza ed espulsione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 9 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice – Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, se istituito.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa .
2. L'Assemblea, costituita dagli associati dell'Associazione, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.
4. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
5. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
6. All'attuazione delle decisioni essa assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
7. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
8. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.
9. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno dodici (12) giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

10. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
11. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo e con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
12. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11 – Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con almeno il 50% più 1 dei voti favorevoli.
 - a. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
2. L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che si ritenga necessario per le esigenze dell'ente. Essa si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Consiglio direttivo o con richiesta scritta motivata, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione, o scissione e sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del liquidatore ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con almeno il 50% più 1 dei voti favorevoli.
 - a. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con almeno i 2/3 dei presenti dei voti favorevoli.
 - b. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con l'unanimità dei presenti dei voti favorevoli.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nelle 24 ore successive alla prima convocazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese; il voto è segreto per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli organi sociali o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
5. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o Vice - Presidente e dal verbalizzante.
6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- c. approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
- d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- e. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti associati;
- i. delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- j. delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- l. delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune;
- m. le deliberazioni assembleari sono messe a disposizione degli associati.

Francesca Bolognini

Francesca Bolognini

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a. approvazione di eventuali modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c. sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori;
- e. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 6 (sei) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Art. 14 – Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione con comunicazione scritta da spedirsi almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:



a. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. in difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
4. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
5. Per Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
7. Le deliberazioni sono approvate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo effettivamente presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
9. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
10. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi

Monzoboguer
Lucella
Donna

generali fissati dall'assemblea che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.

2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. predisporre bilancio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
- e. determina l'entità della quota associativa annuale;
- f. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera l'adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
- h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e ne motiva il rigetto;
- i. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- j. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge e approva l'ammontare dei compensi necessari ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione;
- k. determina i limiti di spesa;
- l. è competente delle regole ed il riconoscimento dell'eventuale rimborso delle spese documentate dei volontari;
- m. ha facoltà di costituire Comitati per la definizione e realizzazione di specifici progetti e programmi;
- n. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- o. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 16 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
2. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
3. La decadenza dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
4. Nel caso di decadenza dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Presidente e Vice – Presidente

1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione
2. è nominato all'interno del consiglio direttivo fra i consiglieri eletti.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
4. Il Presidente è garante dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva l'immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Maria Salopina
Francesca
Donna

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.
2. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.
3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 19 Libri sociali

1. L'associazione deve tenere:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
 - d. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti

nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.20 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a) quote versate dagli associati;
 - b) contributi di soggetti privati e/o privati ricevuti vantaggio ed a sostegno dell'attività sociale;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
 - i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - j) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge;
 - k) beni mobili di proprietà dell'associazione;
 - l) entrate derivanti da iniziative promozionali, spettacoli, manifestazioni, fiere, attività ludico-ricreative, corsi etc.. purché compatibili con gli scopi dell'associazione;
 - m) eventuali fondi di riserva costituiti dall' eccedenza di bilancio;
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, culturali , solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene depositato presso la sede sociale almeno dodici (12) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione può essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta.
4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Art. 22 – Organo di revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Titolo V – Norme Finali

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto ;
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 24 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

1
125 AGO. 2022 AL N. 1812 3
IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Santina Siniscalchi

Maria Bologna

Rosanna Lunardi